

Il governo ungherese sostiene che l'interpretazione data dalla Commissione nella decisione impugnata non solo è contraria alla prassi seguita sino ad oggi dalla Commissione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ma che, inoltre, causa un grave danno alla cooperazione tra la Commissione e le autorità di gestione degli Stati membri. Il governo ungherese — oltre a sostenere che, in relazione alla modifica dei programmi operativi, vi è un'adozione di decisioni da parte di un'istituzione dell'Unione, con riferimento alla sua approvazione da parte della Commissione, e che, per tale motivo, è applicabile l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001— sottolinea che la particolarità del presente procedimento consiste nel fatto che, nell'ambito della gestione concorrente, la decisione dello Stato membro è adottata di fatto sotto la stretta sorveglianza della Commissione. Formalmente, sebbene si tratti di una decisione dell'autorità dello Stato membro, la Commissione influisce in modo dimostrabile sulla stessa, e per tale motivo risulta ancor più inammissibile che la menzionata eccezione non tuteli tale decisione. L'eccezione a cui si riferisce l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 è anche destinata a tutelare l'adozione di decisioni delle autorità degli Stati membri.

(¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 28 febbraio 2022 — Schneider/EUIPO — Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (frutania)

(Causa T-109/22)

(2022/C 158/16)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Markus Schneider (Bonn, Germania) (rappresentanti: M. Bergermann e D. Graetsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas, SL (Saragozza, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo frutania di colore blu — Domanda di registrazione n. 11 987 419

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 dicembre 2021 nel procedimento R 1058/2017-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

— erroneta applicazione e interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
